



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: INTERNALIZZAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Differimento al 30 novembre 2020 del termine utile di pagamento per i versamenti tassa automobilistica periodicità 2020 sui veicoli concessi a Noleggio Lungo Termine.			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 04/11/2020 prot. 852	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Differimento al 30 novembre 2020 del termine utile di pagamento per i versamenti tassa automobilistica periodicità 2020 sui veicoli concessi a Noleggio Lungo Termine.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio;

VISTO l'art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo dove è previsto che le Regioni hanno autonomia finanziaria d'entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTA la L.n.42/2009" *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*", in particolare l'art.7;

VISTO il D.lgs. n.68/2011" *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*", e in particolare il capo I "Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario";

VISTO lo Statuto Regionale in particolare: l'art.16 (Potestà Amministrativa), l'art.17 (Autonomia Tributaria e Finanziaria, Demanio e Patrimonio), l'art.48 (Funzioni Amministrative) riguardante l'esercizio delle funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione ed esercitate dalla Giunta Regionale e l'art.57 (Finanza Regionale);

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e, in particolare, l'art.4, comma 2 lett.re a e d;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l'Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il D. Lgs 504/1992 (Art.23-27) in cui la tassa automobilistica assume la denominazione di tassa automobilistica regionale;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il controllo, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, che sono svolte con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze sentita la Conferenza Stato Regioni;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998, in particolare l'art.2 (controllo, riscossioni, versamenti) e l'art. 4 (Applicazioni delle sanzioni e contenzioso) in cui è previsto che le sanzioni tributarie per ritardi, insufficienti e omessi versamenti sulla tassa automobilistica sono irrogate ai sensi del D. Lgs 471/1997 e del D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha individuato tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente;
- l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009, stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi e precisa che se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a

un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti;

- l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A., di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente/noleggior lungo termine solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;
- l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;
- l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n.126/2020 dispone che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
- per consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità del successivo comma 3-quater, al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- con l'articolo 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è stato disposto che dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (codice Amministrazione Digitale);

TENUTO CONTO che l'articolo 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n.126/2020, ha stabilito che le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento della tassa automobilistica siano definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO CHE il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 28 settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2020, prevede:

al comma 1 dell'art.1 :*“I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - di seguito: “Sistema informativo del P.R.A.” -*

i dati indicati nell'articolo 2 del presente decreto relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto. Detti dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della Regione o Provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del P.R.A. secondo le modalità stabilite nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto”.

al comma 2 dell'art.1: *“In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell'articolo 2 del presente decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020”;*

al comma 1 dell'art.2 il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del P.R.A. i dati necessari al corretto adempimento del pagamento della tassa automobilistica (*denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo*);

al comma 3 dell'art.3 *“Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche dei dati di cui all'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.”*

ATTESO che ai sensi dell'art.5, commi 29-32 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n.53/1983 e s.m.i., al pagamento della Tassa Automobilistica regionale sono tenuti i soggetti che, alla data del termine utile di pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente i rimanenti veicoli;

RILEVATO che ai sensi dell'art.18 della L. n. 463 del 21 maggio 1955, il Decreto del Ministero delle Finanze n.462 del 18 novembre 1998 disciplina i termini utili di pagamento, l'estensione e la validità della periodicità tributaria della tassa automobilistica;

VALUTATO CHE la procedura di riscossione dei pagamenti della tassa automobilistica sui veicoli concessi a noleggio lungo termine è caratterizzata da una scansione e successione di azioni complesse e coordinate posta in essere da vari attori (soggetti passivi e soggetti attivi del tributo, ACI, ecc.) finalizzate all'acquisizione, elaborazioni, trasmissione flusso telematico-informatico di dati di rilevanza giuridica tale da porre in essere un corretto adempimento dell'obbligazione tributaria della tassa automobilistica;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 8, del D.L. n. 330/1994, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, relativo a “Disposizioni concernenti la riscossione” sancisce che “Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” e che il giorno 31 ottobre 2020, ricade di sabato;

CONSIDERATO quanto previsto dalla L.212/2000 (Statuto del Contribuente), all'art.9 (rimessione in termini per cause di forza maggiore) e all'art.6 c.3 (Conoscenza degli atti e semplificazione);

VISTO l'art.2, comma 1, della L.R. n.12/2014 che prevede la riduzione del 10 per cento del tributo dovuto per i veicoli delle società di leasing e delle società di noleggio, adibiti ad uso noleggio senza conducente;

RITENUTO necessario, per quanto espresso e valutato in premessa, trattandosi della prima applicazione di una procedura di pagamento e riscossione richiedente molteplici adempimenti da parte dei soggetti

interessati, vigente e operativa solo dal **1° Ottobre 2020**, di differire al 30 novembre 2020 il termine utile di pagamento per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale, periodicità 2020, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con riferimento ai veicoli concessi a noleggio lungo termine, con l'applicazione della riduzione nella misura indicata dall'art.2, comma 1, della L.R. 12/2014;

DATO ATTO altresì che la proroga dei termini di pagamento non comporta variazioni negative sulle previsioni d'entrata di bilancio anno 2020, in quanto le entrate della tassa automobilistica, comprensiva degli importi per sanzioni ed interessi legali moratori, vengono rimosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella legge di Bilancio 2020;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.* in particolare Art.53 (Accertamento), Art.54 (Riscossione); Art.55 (Versamento);

VISTA la L.R. n.11/2020 e s.m.i. "*Legge di Contabilità Regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 26/2017 avente ad oggetto "Regolamento Contabilità Regionale";

RICHIAMATE le L.R. n. 28/2019 "*Legge di stabilità regionale 2020*" e L.R. n. 29/2019 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*"

VISTA la D.G.R. n.1004/2019 con cui è stato approvato il Documento Tecnico d'accompagnamento relativo al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 ripartito in Titoli, Tipologie, Categorie per le Entrate, Missioni, Programmi, Macro aggregati per le spese;

VISTA la D.G.R. n.1005/2019, che con l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ha ripartito il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la DGR. n.13/2020 con cui è stata data applicazione alle disposizioni previste all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del D.LGS. n.118/2011. e s.m.i., e stabilite disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi art. 28 comma 6 del R.r.n.26/2017 e la relativa Circolare prot.n. 176291 del 27 febbraio 2020 del Segretario Generale con la quale sono state fornite indicazioni relative alla Gestione del Bilancio Regionale 2020-2022 in conformità con quanto disposto con la DGR n.13/2020;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

1. di differire al 30 novembre 2020 il termine utile di pagamento per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale, periodicità 2020, con riferimento ai veicoli concessi a noleggio lungo termine, con l'applicazione della riduzione nella misura indicata dall'art.2, comma 1, della L.R. 12/2014;
2. di stabilire, pertanto, che i versamenti dovuti entro il 31 ottobre 2020, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 novembre 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già correttamente versato;
3. di dare atto che il differimento del termine di pagamento di cui al punto 1) non comporta variazioni negative sulle previsioni d'entrata di bilancio di previsione 2020 in quanto le entrate dei sopracitati tributi, comprensive degli importi per sanzioni ed interessi legali moratori, vengono rimosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella legge di Bilancio 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.